

DELIBERA N. 40 DEL 23/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/5/2019 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11

L'anno 2019 addì 23 del mese di ottobre alle ore 17:35 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di PASCARELLA RINO

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Assente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Tecnico-manutentiva

Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/5/2019 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Valtournenche è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato definitivamente dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 12 del 19/4/2016 che ha accolto integralmente le proposte di modificazioni contenute nella DGR n. 460 del 7/4/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25/3/2019 avente per oggetto l'adozione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, che unitamente agli atti di variante non sostanziale è stata depositata in pubblica visione all'Albo pretorio comunale (pubbl. n. 354 dal 3/4/2019 al 18/5/2019);

VISTA la contestuale trasmissione, avvenuta in data 28/3/2019 prot. n. 3277, della Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25/3/2019 completa di allegati tecnici, alla Struttura Pianificazione territoriale al fine della formulazione delle eventuali osservazioni di competenza;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza dei 45 giorni di pubblicazione sono state presentate le seguenti osservazioni in merito alla previsione di nuovo tracciato stradale nella zona Cd7 (vedi allegati contenenti le osservazioni complete):

1. prot. n. 5157 del 13/5/2019 da parte del Condominio Cime d'Aver;
2. prot. n. 5174 del 13/5/2019 da parte del sig. Fabio Bich;
3. prot. n. 5182 del 13/5/2019 da parte del sig. Sandro Siervo;
4. prot. n. 5260 del 14/5/2019 da parte dei sig. Danilo Pastore e Giuseppe Quendoz;

RICHIAMATA l'allegata nota della Struttura Pianificazione territoriale assunta agli atti dell'Ente il 15/5/2019 con prot. n. 5372, che non ha formulato particolari osservazioni nel merito;

DATO ATTO che la Variante non sostanziale è coerente con il PTP, in quanto conforme alle prescrizioni cogenti e prevalenti del Piano Territoriale Paesistico;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22/5/2019 avente per oggetto l'approvazione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

TENUTO CONTO della sentenza n. 118/2019, depositata in data 16 maggio 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 12bis, comma 4, e 16, comma 1, della l.r. 11/1998, nella parte in cui, rispettivamente, a seguito delle modificazioni introdotte dagli articoli 3 e 9 della l.r. 5/2018, escludono le varianti non sostanziali al PRG, interessanti aree già sottoposte a VAS da strumenti urbanistici sovraordinati, dalla procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS;

TENUTO CONTO che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 12bis, comma 4, e 16, comma 1, della L.R. 11/1998, le varianti non sostanziali devono essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a preliminarmente alla loro adozione;



RILEVATO pertanto che il Consiglio, il quale è venuto a conoscenza della sentenza n. 118/2019 solo in data 6/6/2019, ha approvato la Variante n. 2 successivamente alla data di esecutività della sentenza e che pertanto si è reso necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS;

RITENUTO pertanto opportuno annullare la DCC 24 del 22/5/2019 in forza della sentenza n. 118/2019 che l'ha di fatto resa inefficace al fine dell'esecutività della Variante non sostanziale in oggetto;

TENUTO CONTO che, su istanza di parte del Comune, l'Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, con Provvedimento Dirigenziale n. 5530 del 26/9/2019 ha dichiarato la non assoggettabilità a procedura di VAS della Variante non sostanziale in oggetto;

DATO ATTO pertanto che al fine della sua efficacia, si rende necessario approvare NUOVAMENTE la variante non sostanziale in oggetto, alla quale viene assegnato il n. 1, secondo il disposto normativo di cui all'art. 16, c. 5 della L.R. 11/98 e s.m.i.;

VISTI:

- La Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 ed in particolare il titolo III relativo alla pianificazione comunale;
- la Legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 di approvazione del Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP);

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>11</u>
Favorevoli:	<u>11</u>
Contrari:	<u>/</u>
Astenuti:	<u>/</u>

DELIBERA

DI ANNULLARE la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22/5/2019 avente per oggetto l'approvazione della variante non sostanziale al PRG n. 2 ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, in quanto la sentenza n. 118/2019 l'ha di fatto resa inefficace al fine dell'esecutività della Variante non sostanziale in oggetto;

DI NON ACCOGLIERE le osservazioni presentate dai cittadini in quanto non espresse nel pubblico interesse, ma di tenere conto degli utili suggerimenti contenuti nelle stesse, durante la fase di progettazione della strada;

DI APPROVARE nuovamente, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la Variante non sostanziale al PRG n. 2 composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione;
- Fascicolo A (testo vigente);
- Fascicolo B (testo della variante);

DI DARE ATTO che la Variante non sostanziale n. 2 è conforme alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP;

DI DARE MANDATO all'Ufficio tecnico comunale di:

- trasmettere alla struttura Pianificazione territoriale, entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, una copia della variante su supporto informatico firmato digitalmente, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale;
- pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Assessore
PASCARELLA RINO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA



Assessorat de l'Environnement, des Ressources
naturelles et du Corps forestier
Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo
forestale

Réf. n° - Prot. n.

Saint-Christophe

<

Allegati: 1 pdf

AI CELVA
Piazza Narbonne, n. 16
11100 AOSTA
PEC: protocollo@pec.celva.it

Ai Comuni della Valle d'Aosta
(trasmissione tramite PEC)

All'Ordine degli Ingegneri
Regione Borgnalle, 10/L
11100 AOSTA
PEC: ordine.aosta@ingpec.eu

All'Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori
Via Frutaz, 1
11100 AOSTA
PEC: oappc.aosta@archiworldpec.it

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
P.zza Narbonne, 16
1100 Aosta
PEC: collegio.aosta@geopec.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Via Porta Pretoria, 41
11100 Aosta
PEC: protocollo@conafpec.it

Al Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via Boson C. Justin, n. 6
11100 AOSTA
PEC: collegiodiaosta@pec.cnpi.it

All'Ordine dei Geologi
Via Porta Pretoria, 41
11100 Aosta
PEC: geologivda@epap.sicurezzapostale.it

MD/mf R:\DEL-TQ\Marguerettaz\comunicazione sentenza 118 2019 ai Comuni\comunicaz sentenza 118 del 2019.doc

Département de l'Environnement

évaluation environnementale et protection de la qualité de l'air

Dipartimento Ambiente

valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Lieu-dit. Le Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46
téléphone +39 0165 27.2121
télécopie +39 0165 27.2119

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Lieu-dit. Le Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46
telefono +39 0165 27.2121
fax +39 0165 27.2119

www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it



OGGETTO: trasmissione sentenza della Corte Costituzionale n. 118/ 2019 (ric. 43/2018) – l.r. 5/2018.

Si trasmette, in solo formato elettronico, la sentenza n. 118/2019, depositata in data 16 maggio 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 12bis, comma 4, e 16, comma 1, della l.r. 11/1998, nella parte in cui, rispettivamente, a seguito delle modificazioni introdotte dagli articoli 3 e 9 della l.r. 5/2018, escludono i PUD, interessanti aree già sottoposte a VAS da strumenti urbanistici sovraordinati, dalla procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS qualora comportino ulteriori varianti al PRG vigente, nonché le varianti non sostanziali al PRG.

A giudizio della Corte costituzionale, le disposizioni del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), nel prevedere una "generalizzata e obbligatoria sottoposizione a VAS di tutti i piani elaborati nei settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli" e la possibile esclusione nei soli casi di modifiche minori e in relazione a piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, all'esito di un giudizio dell' Autorità competente che valuti l'assenza di impatti significativi sull'ambiente, configurano un complesso normativo, afferente alla competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", idoneo a limitare la potestà legislativa della Regione, atteso che anche la competenza legislativa primaria in materia di "tutela del paesaggio" risulta comunque vincolata al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, al novero delle quali dette norme statali devono essere ricondotte.

Sempre con la medesima sentenza, la Corte costituzionale ha invece dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 17 della l.r. 5/2018, nella parte in cui elenca gli interventi consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del PRG. Secondo la Corte costituzionale, infatti, detta disposizione riguarda precipuamente la materia dell'"urbanistica" e non anche la "tutela dell'ambiente" - "se non forzandone il carattere di trasversalità, fino a ricomprendervi tutto ciò che materialmente incide sul territorio" -, nella quale sussiste una competenza primaria regionale, vincolata al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. In tale contesto, l'articolo 9 del d.P.R. 380/2001, assunto a norma interposta del giudizio di costituzionalità, non può essere ritenuto idoneo a limitare l'intervento legislativo regionale, costituente esercizio della potestà legislativa in materia di urbanistica, considerato che la norma autorizza "limitati interventi funzionali alla riqualificazione e rivitalizzazione delle aree territoriali di tipo A, quindi già edificate e provviste di opere di urbanizzazione, espressamente subordinati al rilascio, nel caso di immobile tutelato, del previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio", con la conseguenza che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, "non si è in presenza di elementi tali da far desumere che, in modo arbitrario o irrazionale, gli interventi consentiti dal legislatore regionale non rispettino il criterio fondamentale di impedire il consumo del suolo attraverso nuove edificazioni su aree libere", rappresentando essi, piuttosto, "un



legittimo svolgimento nella direzione di una riqualificazione urbana, funzionale anche ad implementare e adeguarne la dotazione infrastrutturale”.

Pertanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 12bis, comma 4, e 16, comma 1, della l.r. 11/1998, ne consegue che:

- I PUD dovranno essere sottoposti ad un procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della l.r. 12/2009, anche se riguardanti aree già sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati; si rammenta altresì che sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità a Vas i PUD che ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 12/2009 con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo medesimo;
- Le varianti non sostanziali ai PRG (di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 14 della l.r. 11/1998), devono essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (nei tempi e nei modi di cui all'art. 12 bis, comma 5 della l.r. 11/1998), preliminarmente alla loro adozione, così come già previsto per le varianti sostanziali parziali.

Parimenti, alla luce del quadro motivazionale indicato dalla sentenza 118/2019 devono essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (nei tempi e nei modi di cui all'art. 12 bis, comma 5 della l.r. 11/1998), anche le modifiche non costituenti variante (di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 14 della l.r. 11/1998).

Le Strutture scriventi sono a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

La dirigente
della Struttura pianificazione territoriale
- Chantal Trèves –
Documento firmato digitalmente

Il dirigente
della Struttura valutazione ambientale e
tutela qualità dell'aria
- Paolo Bagnod –
Documento firmato digitalmente



**Assessorat de l'Environnement, des Ressources
naturelles et du Corps forestier**
Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale

Al Comune di
11028 VALTOURNENCHE
PEC:
protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it

Réf. n° - Prot. n. /TA

N/ réf. – Ns. rif. Prot. n. 6658/TA in data 21/08/2019

Al Dipartimento programmazione, risorse
idriche e territorio
SEDE

Saint-Christophe

Alla Struttura pianificazione territoriale
Dipartimento programmazione, risorse
idriche e territorio
SEDE

All. n. 1

Alla Struttura patrimonio archeologico
Dipartimento soprintendenza per i beni e le
attività culturali
SEDE

Alla Struttura patrimonio paesaggistico e
architettonico
Dipartimento soprintendenza per i beni e le
attività culturali
SEDE

Alla Struttura strutture ricettive e commercio
Dipartimento turismo, sport e commercio
SEDE

e,p.c. Al Coordinatore del Dipartimento ambiente
SEDE

OGGETTO: Provvedimento dirigenziale n. 5530 in data 26 settembre 2019 concernente la dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante non sostanziale n. 2 al PRG del Comune di Valtournenche, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998.

MD/mf R:\DEL-TQ\Favre\190926_5530_Valtournenche_variante non sostanziale n 2 al PRG.doc

Département de l'environnement

Évaluation environnementale et protection de la qualité de l'air

Dipartimento ambiente

Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
46, Rue Grand Chemin - Lieu-dit Le Grand-Chemin
téléphone +39 0165 27.2143
télécopie +39 0165 27.2119

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Loc. Le Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46
telefono +39 0165 27.2143
fax +39 0165 27.2119

s-valambearia@regione.vda.it

www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it



Si comunica che con Provvedimento dirigenziale n. 5530 in data 26 settembre 2019, di cui si allega copia, è stata espressa la non assoggettabilità a procedura di VAS della variante di cui trattasi.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Paolo BAGNOD
Documento firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1042/2019 del AREA Area Tecnico-manutentiva ad oggetto: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/5/2019 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 17/10/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(FAVRE FRANCESCO)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 1042/2019 del AREA Area Tecnico-manutentiva ad oggetto: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/5/2019 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 21/10/2019

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 40 del 23/10/2019

Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/5/2019 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG N. 2 AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 29/10/2019 al 13/11/2019 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 29/10/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale